



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Alla Fondazione Centro Studi Doc
info@centrostudidoc.org

e per conoscenza

Al Capo di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it

All'Ufficio del Sottosegretario di Stato
On.le Mazzi
sottosegretario.mazzi@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 236 del 9 giugno 2022 e smi – Sostegno in favore dei lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 182 del 1997 – DDG rep. 1024 del 21 luglio 2023 - Nota Fondazione Centro Studi Doc ricevuta in data 28 luglio 2023.

Si fa riferimento alla nota trasmessa dalla Fondazione Centro Studi Doc in data 28 luglio 2023 recante osservazioni in ordine alla mancata inclusione tra i beneficiari del fondo in oggetto dei lavoratori dello spettacolo titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura intermittente (**allegato n. 1**).

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

I. Con decreto del Ministro della Cultura n. 236 del 9 giugno 2022, successivamente modificato dal d.M. 20 luglio 2022, n. 291, all'art. 1, comma 1, è stato previsto un fondo pari a 40 milioni di euro per il sostegno economico dei lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

II. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 si riferisce ai lavoratori dello spettacolo che “prestino a tempo determinato attività, artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli”. Le qualifiche professionali dei lavoratori con contratto a tempo determinato rientranti nelle categorie individuate dalla norma sono quelle elencate al gruppo “A” del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 15 marzo 2005.

III. Alla luce del decreto ministeriale n. 236 del 9 giugno 2022 e smi, restavano pertanto escluse dalla misura di ristoro le ulteriori categorie di lavoratori individuate ai gruppi “B” e “C” del citato d.M. 15 marzo 2005, ovvero:

- i lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica non direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (gruppo B);
- i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato (gruppo C).

IV. Per l'accesso al fondo venivano presentate n. 14.848 domande di contributo che l'Amministrazione istruiva inizialmente anche mediante controlli di primo livello sui dati autodichiarati dai partecipanti.





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

V. In base alle risultanze emerse dai detti controlli veniva emanato il DDG rep. 2022 del 22 dicembre 2022, recante all'allegato n. 1 l'elenco delle domande ammesse a contributo.

VI. Successivamente l'Amministrazione, prima di procedere all'effettiva liquidazione dei contributi, acquisiva gli esiti delle ulteriori verifiche reddituali e contributive effettuate con la collaborazione dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate.

VII. Nell'ambito dei citati controlli istruttori di secondo livello emergevano, tra le altre, n. 724 posizioni afferenti a soggetti che al momento di presentazione della domanda risultavano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore dello spettacolo di natura intermittente.

VIII. Le domande presentate da detta categoria di lavoratori, sulla base di quanto previsto dal bando, non rientravano nella platea dei destinatari della misura di ristoro e risultavano non ammissibili.

IX. Per l'effetto con decreto direttoriale n. 11 del 25 gennaio 2023 veniva disposto l'annullamento dell'assegnazione e della conseguente erogazione del contributo nei confronti di tutti i soggetti non risultati in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 236/2022, ivi compresi i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo indeterminato di natura intermittente.

X. Sulla questione venivano svolti ulteriori approfondimenti istruttori.

XI. All'esito anche delle ulteriori verifiche con INPS ed Agenzia delle Entrate, con DDG rep. 1024 del 21 luglio 2023 sono stati pubblicati gli esiti della procedura, con il riepilogo delle domande ammesse a contributo.

* * *

Ciò posto e richiamato quanto sopra, si fa presente che le domande di contributo presentate dai lavoratori dello spettacolo titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura intermittente non sono state ammesse ai benefici di cui al d.M. n. 236/2022 e smi, in quanto detto bando era riservato unicamente ai lavoratori del settore dello spettacolo a tempo determinato impiegati in attività, artistica o tecnica, direttamente connesse con la produzione e la realizzazione degli spettacoli.

La specificità della situazione riguardante i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato sarà in ogni caso considerata e valutata ai fini di un apposito intervento normativo in sede di disciplina dell'istituto della indennità di discontinuità, ai sensi dell'art 2, comma 6, della legge n. 106 del 15 luglio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Parente

